

membri dell'UE. Lo schema disciplina, tra l'altro, la regolamentazione della procedura per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno e la loro verifica. In relazione a quest'ultimo aspetto, lo schema imponeva, tra l'altro, al Ministero dell'interno di procedere a un controllo a campione volto ad accertare la ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno, la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario e la veridicità delle predette dichiarazioni, mediante raffronto tra i dati indicati nelle dichiarazioni e i dati detenuti dagli archivi anagrafici comunali o dalle questure (limitatamente ai dichiaranti che abbiano utilizzato il passaporto quale documento identificativo). Lo schema prevedeva che in assenza di riscontro al Ministero dell'interno entro 30 gg. *“la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intendesse favorevolmente accertata”*. Al riguardo il Garante ha reso parere condizionato alla previsione di una procedura di verifica conforme all'art. 8 del suddetto Regolamento europeo n. 211 che richiede *“adeguati controlli”* e alle disposizioni dell'art. 11 del Codice, chiedendo di espungere dallo schema di regolamento ogni riferimento a sistemi di verifica solo formale della veridicità delle dichiarazioni stesse. Tale condizione non è stata però recepita nel testo approvato (d.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193);

12) uno schema di ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, emanata ai sensi dell'art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, recante *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi recentemente nella Regione Emilia Romagna”* (parere 12 luglio 2012 [doc. web n. 1913546]). Il testo risultava conforme a quelli emanati in analoghe occasioni (terremoto in Abruzzo del 2009 e afflusso dei cittadini nordafricani nel 2011) sui quali il Garante si era espresso favorevolmente. Nel merito, il regime derogatorio in materia di protezione dati disposto dall'ordinanza sanciva un ragionevole bilanciamento con gli interessi costituzionalmente rilevanti all'efficacia delle operazioni di soccorso. Risultava comunque apprezzabile la previsione di un termine certo e determinato per la sospensione dell'efficacia delle norme del Codice sull'informativa, sulla designazione degli incaricati e sulle misure di sicurezza. Il parere del Garante è stato perciò favorevole;

13) uno schema di regolamento sul fondo per le vittime della mafia dell'usura e dell'estorsione (parere 5 luglio 2012 [doc. web n. 1913538]). In relazione a tale schema il

Garante ha espresso parere favorevole subordinatamente alla previsione di termini di conservazione dei dati proporzionati e non eccedenti rispetto alle esigenze cui il decreto stesso è preordinato, nonché di adeguate forme di tracciabilità degli accessi, necessariamente selettivi, agli archivi nei quali i dati personali trattati sono conservati, al fine di evitare possibili consultazioni abusive. Infine, l'Autorità ha fatto osservare all'Amministrazione l'opportunità di adottare un più ampio richiamo alle disposizioni del Codice;

14) uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2012-2013 (parere 28 giugno 2012 [doc. web n. 1912937]). Sullo schema di decreto, che nella sostanza riproduceva quello relativo all'anno accademico 2011/2012, il Garante ha espresso parere favorevole;

15) uno schema di decreto del Ministro dell'interno sulle regole tecniche per il permesso di soggiorno elettronico (parere 5 giugno 2012 [doc. web n. 1908393]). Nella fase preparatoria l'Ufficio ha espresso l'esigenza di precisare l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto, con particolare riguardo alle varie tipologie di permesso di soggiorno, disciplinando adeguatamente il trattamento dei dati biometrici, nonché i termini e le modalità di conservazione dei dati personali dei titolari dei menzionati permessi nell'archivio informatizzato appositamente previsto, conformemente ai principi di proporzionalità, finalità e pertinenza; è stata richiamata altresì la necessità di prevedere adeguate cautele per evitare abusi anche nell'ambito delle attività di verifica e controllo dell'autenticità dei dati riportati nel documento. Il parere del Garante è stato favorevole con la raccomandazione all'Amministrazione di inserire nello schema di decreto una norma volta a individuare più idoneamente la disciplina applicabile, chiarendo espressamente il rapporto tra lo schema di decreto e quello precedente del 2008;

16) quattro schemi di decreto del Ministro della salute concernenti sistemi informativi in materia sanitaria, e in particolare: uno schema di decreto di modifica del d.m. 17 dicembre 2008 sulla banca dati per la rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali (parere 17 aprile 2012 [doc. web n. 1907937]); uno schema di decreto di modifica del

d.m. del 31 luglio 2007 in materia di istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche (parere 11 maggio 2012 [doc. web n. 1900890]); uno schema di decreto di modifica del d.m. 17 dicembre 2008 sul sistema informativo di monitoraggio dell'assistenza domiciliare (parere 29 marzo 2012 [doc. web n. 1893476]); uno schema di decreto di modifica del d.m. 17 dicembre 2008 sul sistema informativo di monitoraggio delle prestazioni rese in emergenza-urgenza (parere 21 marzo 2012 [doc. web n. 1892560]). Poiché i testi erano sostanzialmente analoghi, il Garante li ha esaminati congiuntamente, formulando indicazioni riferibili a ciascuno di essi. In particolare, quanto all'identificazione dell'assistito, l'Autorità, nel rilevare che i provvedimenti, pur sancendo il carattere non direttamente identificativo dei dati trasmessi alla banca dati, di contro menzionavano anche i "dati anagrafici della persona", ha ritenuto necessaria la soppressione di tale ultimo riferimento; in secondo luogo, ha richiesto una più precisa indicazione delle finalità del trattamento; per i profili attinenti alle tecniche di archiviazione, ricerca e accesso alle informazioni rese disponibili dalla banca dati medesima, il Garante ha evidenziato l'obbligo di trattare con tecniche crittografiche i dati relativi alla patologia dell'interessato, al fine di renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; in ordine al disciplinare tecnico, allegato al decreto, il Garante ha richiesto, tra l'altro, l'eliminazione di alcune voci eccedenti rispetto alle finalità cui il monitoraggio è preordinato e, soprattutto, suscettibili di identificare, sia pure indirettamente, l'interessato; il Garante ha poi raccomandato all'Amministrazione di valutare l'opportunità di sviluppare i riferimenti a determinate voci, le quali rischiavano di rivelare informazioni per le quali la legge impone particolari cautele o dati comunque meritevoli di una tutela particolare; infine, in un caso l'Autorità ha ritenuto opportuna la previsione di accorgimenti, a garanzia della sicurezza dei dati riguardanti le prestazioni erogate, qualora la loro archiviazione e relativa trasmissione avvenga presso il domicilio dell'assistito.

A fronte dei diversi pareri sopra menzionati, continuano tuttavia a registrarsi casi di mancata consultazione dell'Autorità in relazione a provvedimenti che -ancorché, non prevedano specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati personali- incidono, in ogni caso, su tale materia.

In particolare si richiamano:

1) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2012 (in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3) recante il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito (cd. "redditometro");

2) il d.P.C.m. 14 novembre 2012, n. 252, recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

3) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012 (in G.U. 29 ottobre 2012, n. 253) concernente la determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali;

4) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio, 11 luglio 2012 (in G.U. 27 luglio 2012, n. 174), recante disciplina della Centrale dei rischi;

5) il d.P.C.m. 10 luglio 2012 (in G.U. 28 luglio 2012, n. 175), recante criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi e per la messa a disposizione di ulteriori dati al fine di favorire la partecipazione all'attività di accertamento nonché modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza;

6) il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012 (in G.U. 26 luglio 2012, n. 173), recante contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

7) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2012 (in G.U. 12 maggio 2012, n. 110), in materia di segnalazione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti di operazioni sospette di riciclaggio, recante attuazione dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

8) il decreto del Direttore generale delle finanze 26 aprile 2012 (in G.U. 3 maggio 2012, n. 102), recante regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta

elettronica certificata (Pec), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992;

9) il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012 (in G.U. 4 giugno 2012, n. 128), di modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale.

### *3.3.2. Altri pareri*

Il Garante ha formulato parere, su espressa richiesta del Governo, anche su altri atti normativi, aventi rango primario.

a) In particolare, ha reso parere sullo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010” (parere 25 ottobre 2012 [doc. web n. 2185056]).

L'accordo mira a garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire direttamente in quel Paese un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia. Nell'ambito della cooperazione amministrativa (art. 18) è previsto, tra l'altro, che su richiesta italiana, le autorità e le istituzioni israeliane competenti comunichino i dati necessari e le informazioni per la realizzazione del principio di parità di trattamento, che nella specie, per quanto concerne l'Italia, si riferisce ai cittadini dell'Unione europea.

L'attuazione dell'accordo presuppone dunque una comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico nazionale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ad altro soggetto (pubblico) straniero (e viceversa).

L'art. 44, comma 1, lett. *b*), del Codice subordina il trasferimento di dati personali in Paesi non europei alla previa autorizzazione del Garante, resa in base ad adeguate garanzie per i diritti dell'interessato che si presumono sussistenti, tra l'altro, in presenza di una delle decisioni previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della Direttiva n. 95/46/CE, con le quali la Commissione europea constata che il Paese in questione (non appartenente all'Unione europea) garantisce un livello di protezione adeguato (cd. “*adequacy decisions*”).

Con Decisione 31 gennaio 2011 n. 2011/61/UE, la Commissione europea ha ritenuto che lo Stato d'Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati di dati personali dall'Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati, ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello Stato d'Israele, perché la legge israeliana sulla protezione della vita privata si applica solo ai trattamenti automatizzati e non anche al trattamento di dati contenuti in banche dati "manuali" (considerando n. 9). Di conseguenza, il Gruppo Art. 29, nell'esprimere un parere sul livello di adeguatezza della protezione dei dati in quel Paese (*adequacy opinion*), ha auspicato l'estensione alle banche dati cartacee della normativa sulla protezione dati. Pertanto il Garante, il 20 gennaio 2012, ha autorizzato *ex art. 44, comma 1, lett. b)*, del Codice, i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Stato d'Israele, in conformità alla suddetta decisione e nei limiti da essa previsti, riservandosi, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

I limiti che caratterizzano la predetta decisione della Commissione UE si riflettono anche sul parere allo schema di disegno di legge, e l'esecuzione dell'accordo non potrà che essere soggetta a un limite implicito, sul quale il Garante ha richiamato l'attenzione del Governo, ai fini del rispetto della Decisione della Commissione europea n. 2011/61/UE;

b) su richiesta del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, il Garante ha espresso parere sullo schema di d.lgs. di recepimento della Direttiva n. 2009/136/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (parere 29 marzo 2012 [doc. web n. 1893400]), adottato ai sensi dell'art. 9 della l. 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) e predisposto all'esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico cui ha fornito il proprio contributo anche l'Ufficio del Garante (rinvio alle disposizioni del Codice; v. *supra* par. 2.2.).

### 3.4. I PARERI SULLE LEGGI REGIONALI

Nel 2012 è proseguita l'attività di esame e valutazione delle leggi regionali approvate e sottoposte al vaglio di costituzionalità del Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, al fine di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventuali elementi di valutazione (v. *infra* par. 22.7.).

Nella gran parte dei casi sottoposti all'attenzione dell'Autorità (18) è stato riscontrato un sostanziale corretto svolgimento della potestà legislativa regionale rispetto ai profili di protezione dei dati personali.

Solo in un caso l'Autorità ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri osservazioni in merito alla compatibilità della legge con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali -assunte quali norme interposte ai fini del sindacato di costituzionalità- quali elementi utili per la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti necessari all'impugnazione della legge regionale. Si tratta della legge della Regione Emilia Romagna del 30 marzo 2012, n. 1, in materia di "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, disposizioni sulla trasparenza e l'informazione".

In particolare, l'art. 3 della legge prevede, in aggiunta a quanto disposto dalla l. n. 441/1982, la pubblicazione in internet di taluni dati personali inerenti la situazione patrimoniale, la formazione e l'attività istituzionale dei componenti l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nonché del Presidente della Regione, e richiama tra i dati da pubblicare, tra gli altri, il codice fiscale, la "dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così come espressamente previste dalla l. n. 441/1982, nonché dei conviventi *more uxorio* se gli stessi vi consentono", mentre la legge ora richiamata prevede la pubblicazione delle sole "notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi" (art. 9, comma 1, l. n. 441/1982).

In tal modo, la legge regionale potrebbe legittimare la diffusione di dati -contenuti nelle dichiarazioni dei redditi- non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge, con il rischio, dunque, di rivelare anche taluni dati sensibili, in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice e ciò, ovviamente, per i soli soggetti cui si riferisce la legge regionale in esame.

Analoghe perplessità l'Autorità ha espresso rispetto alle disposizioni della legge che impongono la pubblicazione di dati (si pensi al codice fiscale e alle dichiarazioni relative ai

finanziamenti) che appaiono non del tutto conferenti rispetto alla *ratio* stessa dell'istituto dell'Anagrafe patrimoniale, concepito quale espressione del rapporto di rappresentanza e del controllo democratico, da parte dei cittadini, in ordine alle attività e alle condizioni soggettive degli eletti rilevanti ai fini dell'esercizio del mandato.

L'Autorità ha, in conclusione, segnalato alla Presidenza del Consiglio che, in ragione del rilevato contrasto con le citate disposizioni del Codice (artt. 11 e 22, comma 8), assunte quali norme interposte ai fini del sindacato di costituzionalità, l'art. 3, comma 1, della legge è apparso incompatibile con il riparto di attribuzioni sancito dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, eccedendo la competenza riservata al legislatore regionale, surrettiziamente disciplinando -con modalità diverse e incompatibili con quelle previste dal Codice- una materia, quale quella del trattamento dei dati personali, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, giusta il principio sancito dalla Consulta con la sentenza n. 271/2005.

# L'attività svolta dal Garante

## II. L'attività svolta dal Garante

### 4. IL GARANTE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### 4.1. I REGOLAMENTI SUI TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Il Garante, su richiesta della Regione Veneto ha espresso parere su uno schema di regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori in attuazione della l.r. 16 febbraio 2010 n. 11 che prevede l'istituzione di diversi registri di interesse sanitario (prov. 13 settembre 2012 [doc. web n. 1927415]).

Il regolamento individua il titolare del trattamento, gli specifici scopi scientifici perseguiti, i tipi di dati sensibili trattati, i soggetti tenuti ad alimentare il Registro, nonché l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati ivi contenuti (art. 18, comma 2, l.r. 11/2010 cit. e artt. 20 e 98 del Codice).

Il Registro mira a raccogliere dati per consentire la ricerca scientifica e, in particolare, per descrivere l'incidenza dei tumori, le cause, la mortalità e i trattamenti più efficaci, anche mediante studi epidemiologici.

Il testo tiene conto delle indicazioni fornite in via ufficiosa dall'Autorità e prevede, per tutte le operazioni di trattamento, il rispetto di elevati *standard* di sicurezza. I dati sanitari contenuti nel Registro sono infatti trattati mediante codici identificativi, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza dei malati. Sono previste, inoltre, rigorose misure per la custodia e la sicurezza dei dati, quali, in particolare, l'uso del certificato digitale (per identificare le postazioni di lavoro utilizzate per i trattamenti dei dati), l'utilizzo di canali di trasmissione protetti, la cifratura dei dati con chiave asimmetrica, la conservazione dei *log* delle operazioni effettuate e sistemi di "*strong authentication*". È vietato, infine, utilizzare dispositivi automatici che consentano di consultare i dati in forma massiva.

I dati raccolti nel Registro possono essere pubblicati a fini statistici solo in forma aggregata, in modo da rendere impossibile l'identificazione dei malati e possono essere condotti studi e ricerche solo nel rispetto di adeguate garanzie. Inoltre le informazioni possono essere comunicate ai registri tumori di altre regioni, ove questi siano legittimamente istituiti e

regolamentati, previe apposite convenzioni per garantire adeguati livelli di protezione dei dati. Il personale incaricato al trattamento deve infine rispettare regole di condotta analoghe al segreto professionale, anche quando non sia a ciò tenuto per legge.

Per ciò che concerne i trattamenti di dati a fini di ricerca scientifica, va anche menzionato il parere reso all'Istituto superiore di sanità (Iss) (prov. 17 gennaio 2013 [doc. web. n. 2298929]) su uno schema di regolamento che modifica il regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari emanato dall'Iss il 17 luglio 2007 (v. parere favorevole del Garante prov. 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390743]), per finalità di trasparenza, razionalizzazione e semplificazione nella programmazione della ricerca. Le modifiche hanno riguardato soltanto la scheda che individua i tipi di dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni eseguibili nelle attività di ricerca scientifica e statistica dell'Iss ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Il nuovo regolamento tiene conto delle indicazioni ufficiose dell'Autorità che hanno riguardato, in particolare: le garanzie da assicurare sia nei trattamenti effettuati per scopi statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), sia nei trattamenti, svolti al di fuori del Sistan, per attività di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; l'individuazione dell'ambito di comunicazione dei dati sensibili trattati e la previsione di opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati.

#### *4.1.1. I regolamenti degli enti locali*

Anche nel 2012 sono pervenute richieste di parere da parte degli enti locali relativamente a trattamenti di dati sensibili o giudiziari.

Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni (cfr. da ultimo Relazione 2011, p. 52) l'Autorità ha espresso nel 2005 parere positivo sullo schema tipo di regolamento predisposto da Anci, Upi e Uncem [doc. web nn. 1174532 e 1170239], nonché sugli ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nel suddetto schema tipo (parere 29 dicembre 2005 [doc. web n. 1213424]). Nel 2006 l'Autorità ha inoltre formulato un parere richiesto dall'Unione statistica dei comuni italiani (Usci) [doc. web nn. 1298732 e 1315375] riguardante i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistan non ricompresi nel Psn.

In questo quadro l'Autorità ha comunicato agli enti locali richiedenti che occorre chiedere un nuovo parere al Garante solo nel caso in cui si intendano effettuare ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari ovvero operazioni non considerate nel predetto schema tipo predisposto dall'Anci o nei citati pareri del Garante (art. 20, comma 2, del Codice) (nota 6 luglio 2012).

#### **4.2. LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Le tematiche riguardanti l'accesso ai documenti amministrativi continuano ad essere oggetto di intervento del Garante a causa di molteplici segnalazioni e richieste di chiarimenti, da parte di pubbliche amministrazioni e cittadini.

Tra i casi più rilevanti si registra il quesito di un comune in ordine alla possibilità di rendere ostensibili, ad una testata giornalistica, i nominativi dei titolari dei *pass* per accedere alla zona a traffico limitato. In proposito l'Ufficio ha evidenziato che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accesso nel rispetto dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza (artt. 11, comma 1, lett. *d*), e 22 del Codice), occorre adottare opportune cautele al fine di non rendere ostensibili dati eccedenti rispetto all'interesse ed ai motivi sottesi all'istanza medesima. Sono state pertanto valutate positivamente le misure individuate dal comune, che aveva dichiarato l'intenzione di omettere l'indicazione dei soggetti aventi diritto per ragioni di salute-disabilità, nonché la residenza e il domicilio. Tali indicazioni sono state sottoposte all'esame del Collegio che ne ha preso atto (nota 4 ottobre 2012).

Anche le problematiche riguardanti l'accesso di consiglieri comunali e provinciali agli atti dell'ente di riferimento sono state sottoposte all'attenzione del Garante, in particolare da una società partecipata, in un quesito relativo al diritto di accesso dei consiglieri. Sul punto è stato ricordato che la disciplina di riferimento demanda al soggetto interpellato -che non dovrà chiedere alcun consenso agli interessati (art. 24, comma 1, lett. *a*), del Codice), né alcuna autorizzazione all'Autorità-, l'obbligo di accertare l'ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione *ratione officii* dei consiglieri degli enti locali interessati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge (art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) (nota 1° ottobre 2012).

Per quanto riguarda il tema della trasparenza e della pubblicazione in internet di dati personali sono pervenute numerose istanze sul corretto trattamento dei dati contenuti negli atti e delibere pubblicati sui siti web di organi costituzionali, ministeri, regioni ed enti locali.

Per quanto riguarda gli organi costituzionali rimane aperto il problema della reperibilità in internet, anche attraverso i motori di ricerca generalisti, di dati personali -in alcuni casi, sensibili e giudiziari- contenuti in atti parlamentari pubblicati nei siti web di Camera e Senato.

Al riguardo il Garante ha evidenziato che i lavori delle istituzioni parlamentari sono soggetti a un regime di pubblicità puntualmente disciplinato (art. 65 del regolamento della Camera e art. 33 del regolamento del Senato) e che i principi inerenti al trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono applicabili ai trattamenti svolti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale *“in conformità ai rispettivi ordinamenti”* (art. 22, comma 12, del Codice). Attualmente la posizione della Camera è documentata nel resoconto della riunione dell’Ufficio di presidenza del 26 giugno 2008 in cui si afferma che alle richieste di cancellazione o di modifica degli atti parlamentari pubblicati sul sito della Camera *“allo stato, non può che darsi risposta negativa alla luce del regime costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari e della non modificabilità dei relativi atti”*.

In proposito questa Autorità -nel rispetto dell’autonomia costituzionale della Camera- ha evidenziato, come già in passato (cfr. Relazione del 2007 e discorso del Presidente 16 luglio 2008), l’opportunità di una attenta riflessione sul tema, in particolare quando la diffusione riguardi dati sensibili o comunque meritevoli di protezione (nota 22 dicembre 2012; note 9 e 10 gennaio 2013).

Per la generalità delle pubbliche amministrazioni, il Garante ha emanato il provvedimento del 2 marzo 2011 recante le *“Linee-guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”* (in G.U. 19 marzo 2011, n. 64 [doc. web n. 1793203] cfr. Relazione 2011 p. 56).

In argomento è stato sollevato, tra gli altri, il problema della diffusione di dati personali contenuti in atti e deliberazioni pubblicati sull'albo pretorio *online* degli enti locali. In merito, l'Autorità ha ricordato in particolare che, in base alla disciplina di settore, tutte *“le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”* (art. 124, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”). Nel richiamato provvedimento del 2 marzo 2011 recante le linee-guida in materia, il Garante ha indicato che trascorsi *“i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati”* (cfr. *infra* par. 5.2.). Fra i numerosi casi esaminati, si segnala il provvedimento con il quale il Garante ha dichiarato la illiceità del trattamento effettuato da un comune e ha vietato di diffondere in internet, oltre i quindici giorni previsti per la pubblicazione nell'albo pretorio, i dati personali di un cittadino contenuti in una deliberazione della giunta comunale (provv. 23 febbraio 2012 [doc. web n. 1876679]).

Numerose incertezze manifestate dalle pp.aa. hanno riguardato la pubblicazione dei dati di soggetti beneficiari di aiuti economici, per i quali l'Autorità ha richiamato i principi espressi nelle citate linee-guida, relativi alla pubblicazione degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della *“...disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni”* medesime (art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000). Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie relative all'accredito dei contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato. Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi *online* informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8 e 68, comma 3, del Codice).

L'Autorità, richiamando il Codice e le predette linee-guida, ha inoltre più volte dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da soggetti pubblici per aver diffuso sul web dati idonei a rivelare lo stato di salute in violazione delle norme citate.

Nello specifico, il Garante è intervenuto, fra l'altro, nei confronti di un comune, di una Asl e di una azienda regionale per il diritto allo studio universitario per vietare l'ulteriore diffusione in internet dei dati sulla salute di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie (prov. 22 novembre 2012 [doc. web n. 2194472]; prov. 29 novembre 2012 [doc. web n. 2192671]; prov. 19 dicembre 2012 [doc. web n. 2223692]). In tutti questi casi, con separato procedimento l'Autorità si è riservata di valutare gli estremi per contestare ai predetti soggetti pubblici la sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-*bis*, del Codice.

Lo stesso divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute è stato richiamato anche con riferimento agli obblighi di pubblicazione gravanti sulle pp.aa. alla luce dell'art. 18 (rubricato "amministrazione aperta") del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla l. n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (cd. "decreto sviluppo"). In dettaglio, un'azienda sanitaria aveva chiesto se il predetto art. 18 la obbligasse a pubblicare su internet anche i dati dei pazienti che avevano ricevuto indennizzi per danni irreversibili causati da vaccinazioni o dalla somministrazione di emoderivati, o altri contributi legati a patologie mediche certificate. L'Autorità ha chiarito che, per quanto riguarda le persone fisiche, l'articolo citato prevede la pubblicazione *online* solo dei dati di chi riceve "*corrispettivi o compensi*" escludendo la diffusione delle informazioni menzionate, chiaramente idonee a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati (nota 12 ottobre 2012).

Infine, sempre in materia di trasparenza, si segnalano alcuni interventi per richiamare l'attenzione sulla necessità che la diffusione di dati personali sia sempre prevista da idonei presupposti normativi. Al riguardo, si ricorda il caso di un comune che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco dei destinatari dei verbali elevati per abbandono irregolare dei rifiuti; il Garante ha ritenuto tale condotta non conforme alla disciplina applicabile in materia, poiché i dati erano stati diffusi in assenza di idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice) (nota 2 novembre 2012).

#### 4.2.1. Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

L'Autorità ha esaminato l'istanza di un cittadino che lamentava la mancata registrazione, presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, della totalità delle annotazioni intervenute nel tempo comportanti la variazione del punteggio della patente (decurtazioni e attribuzioni di punti).

Alla luce dell'istruttoria preliminare effettuata dall'Ufficio è risultato, in particolare, che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione comportante la perdita di punteggio, deve darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, alla predetta Anagrafe (art. 226, commi 10, 11, 12 e art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); ed inoltre ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati da parte dell'Anagrafe stessa e ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente (art. 126-*bis*, comma 3, del nuovo codice della strada).

In termini generali, peraltro, le informazioni personali -anche quelle contenute in banche dati pubbliche- devono essere trattate secondo correttezza, esatte e, se necessario, aggiornate (art. 11, comma 1, lett. *a*), *c*), *d*), del Codice).

Dalla documentazione prodotta è emerso, invece, che la comunicazione effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non conteneva talune variazioni di punteggio e che le stesse non erano annotate neppure nell'estratto conto dei punti, reso disponibile al reclamante consultando il portale di servizi di *e-government* del Dipartimento trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it)); pertanto, entrambe le modalità con cui l'amministrazione rende note all'interessato le variazioni di punteggio sono costituite da estratti cronologici che non contengono, nel dettaglio e cronologicamente, la totalità delle stesse variazioni, anche se effettuate attraverso procedure automatiche. In sintesi, è stato, quindi, rilevato che i dati contenuti negli estratti cronologici non sono esatti e completi.

Il Garante ha pertanto prescritto al predetto Ministero che le future comunicazioni agli interessati (anche nel caso di consultazione diretta da parte dell'interessato attraverso il cd. "portale dell'automobilista") debbano contenere i dati relativi alla totalità delle variazioni dei punti della patente, comprese quelle effettuate in modo automatizzato, di attribuzione di punti (*bonus*) e successiva decurtazione per illegittima attribuzione.